

- per le merci originarie della Comunità, nelle caselle 2 e/o 4 sono citati:
 - soltanto la Comunità ⁽¹⁾;
 - uno Stato membro e la Comunità ⁽¹⁾;
 - non sono state compilate le caselle facoltative 3, 6, 7 e 10;
-
- ⁽¹⁾ Possono inoltre essere utilizzati altri termini che facciano inequivocabilmente riferimento alla Comunità, quali Comunità europea, Unione europea o un'abbreviazione come, ad esempio, CE, UE, ecc.
- l'unità di misura usata nella casella 9 non riprende quella indicata nella fattura corrispondente (ad esempio: kg nel certificato di circolazione EUR.1 e m² nella fattura);
 - nella casella 11 mancano le informazioni sul documento di esportazione, quando la normativa del paese o territorio di esportazione non richiede l'indicazione di tali informazioni;
 - la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 non figura sull'apposita riga della casella 11, ma viene comunque chiaramente indicata nella stessa casella (ad esempio nell'ambito del timbro ufficiale utilizzato dalla autorità competenti per vistare il certificato).

Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.3365 — Vidacaixa/Santander Central Hispano Previsión)

(2004/C 40/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 9 febbraio 2004 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione l'impresa Vidacaixa, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros («Vidacaixa», Spagna), appartenente al Gruppo Caifor (Spagna), controllato a sua volta dal Gruppo La Caixa (Spagna) e dal Gruppo Fortis (Belgio e Olanda), acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell'insieme dell'impresa Santander Central Hispano Previsión, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros («SCH Previsión», Spagna), appartenente al Banco Santander Central Hispano, SA (Spagna), mediante acquisto di azioni o quote.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - Vidacaixa: attività assicurativa,
 - SCH Previsión: attività assicurativa.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il caso COMP/M.3365 — Vidacaixa/Santander Central Hispano Previsión, al seguente indirizzo:

Commissione europea
DG Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.